ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 13

Aumenti periodici di stipendio

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio di cui al comma precedente sono valutabili le maggiorazioni di anzianita' per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonche' la maggiorazione - a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato - per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle leggi in vigore.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	I — Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo
Capo	IV — Disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-13-aumenti-periodici-di-stipendio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it